

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO VIARIO.

Il Consiglio Provinciale

Premesso che:

- Con deliberazione 24 settembre 2007, n.27, il Consiglio Provinciale ha approvato il “Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana” (PTVE) ai sensi dell’articolo 36 del “Nuovo Codice della Strada”, aggiornato e modificato con deliberazioni del Consiglio Provinciale n.18/2009, n. 43/2010, n. 19/2011, n. 55/2012, n. 48/2013, n. 47/2015, n. 41/2016;
- Il Regolamento Viario, la “Tavola 1 Classificazione amministrativa della rete stradale esistente”, la “Tavola 2, Classificazione tecnico funzionale della rete stradale esistente”, gli allegati “Direttive tecniche per la progettazione e l’adeguamento delle fermate degli autobus”, il “Piano per la messa in sicurezza delle gallerie stradali” e le “Raccomandazioni per le attività degli uffici tecnici comunali” con la relazione tecnico-metodologica del PTVE sono parte integrante del vigente Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana, rappresentando il presupposto essenziale in materia di sicurezza stradale, costruzione e tutela delle strade;

Considerato che:

- Attraverso il Regolamento Viario si è inteso avviare un processo di approfondimento, riordino e specificazione del notevole numero di norme riguardanti la manutenzione e gestione delle strade, con particolare riferimento agli articoli del Titolo II del “Nuovo Codice della Strada”;
- L’ampiezza dei contenuti e il relativo livello di approfondimento fanno sì che il Regolamento Viario non possa essere considerato un documento compiuto, bensì un elaborato via via in fase di aggiornamento e completamento, in funzione dell’esperienza e del livello di maturazione delle diverse tematiche da parte degli uffici tecnici provinciali;

Ritenuto opportuno, alla luce dei riscontri e delle richieste provenienti dagli uffici tecnici ed amministrativi del Settore delle Strade, Edilizia Scolastica e Direzionale, procedere all'aggiornamento del Regolamento Viario;

Preso atto che il dirigente del Settore Pianificazione Territoriale ha rilasciato il parere di compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) nel merito dell’aggiornamento al Regolamento Viario;

delibera

1. Di approvare le modifiche del vigente Regolamento Viario, riguardanti in particolare i seguenti articoli:

- Articolo 17, comma 7;
- Articolo 18;Articolo 19;
- Articolo 64, comma 12;
- Articolo 64, comma 23;
- Articolo 65, comma 3;
- Articolo 67, comma 7;
- Articolo 68, comma 1 ;
- Articolo 86 comma 11;
- Titolo 12;
- Articolo 96 ;
- Articolo 97 ;
- Articolo 98;
- Articolo 99;

come risultanti dal testo dell'Allegato, parte integrante del presente provvedimento.

2. Di abrogare i seguenti articoli o commi del vigente Regolamento Viario:

- Articolo 63
- Articolo 65, comma 5;
- Articolo 65, comma 13;
- Articolo 65, comma 14;

3. Di dare atto, altresì, che per ciò che concerne le parti del Regolamento Viario non modificate secondo quanto indicato nei precedenti punti 1, 2 resta in vigore il testo approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43 del 27 settembre 2010, con le successive modifiche approvate con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 19/2011, n. 55/2012, n. 48/2013, n. 47/2015 e n. 41/2016.

4. Di demandare al dirigente del Settore delle Strade tutti gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 2017



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO VIARIO.

Nell'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di Dicembre, convocato per le ore 14:30, si è riunito il Consiglio Provinciale.

Presiede la seduta il PRESIDENTE PIER LUIGI MOTTINELLI

Sono presenti, al momento della votazione, i signori Consiglieri:

MOTTINELLI PIER LUIGI	PRESIDENTE	Presente
APOSTOLI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
BAZZANI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
BENEDETTI NICOLETTA	CONSIGLIERE	Assente
BERTINI ISIDORO	CONSIGLIERE	Presente
BRESSANELLI GIAMPIERO	CONSIGLIERE	Presente
CAPRA FABIO	CONSIGLIERE	Presente
FERRARI FILIPPO	CONSIGLIERE	Presente
GROLI GIANBATTISTA	CONSIGLIERE	Presente
MATTINZOLI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Assente
PASINETTI RENATO	CONSIGLIERE	Presente
PELI DIEGO	CONSIGLIERE	Presente
RAINERI GIANLUIGI	CONSIGLIERE	Assente
RATTI ANDREA	VICE PRESIDENTE	Presente
SCAGLIA DILETTA	CONSIGLIERE	Presente
VIVALDINI MARIATERESA	CONSIGLIERE	Presente
ZANARDINI MATTIA	CONSIGLIERE	Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dottoressa GIUSEPPINA FIORENTINO.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO VIARIO.

Il Consiglio Provinciale

Premesso che:

- Con deliberazione 24 settembre 2007, n.27, il Consiglio Provinciale ha approvato il “Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana” (PTVE) ai sensi dell’articolo 36 del “Nuovo Codice della Strada”, aggiornato e modificato con deliberazioni del Consiglio Provinciale n.18/2009, n. 43/2010, n. 19/2011, n. 55/2012, n. 48/2013, n. 47/2015, n. 41/2016;
- Il Regolamento Viario, la “Tavola 1 Classificazione amministrativa della rete stradale esistente”, la “Tavola 2, Classificazione tecnico funzionale della rete stradale esistente”, gli allegati “Direttive tecniche per la progettazione e l’adeguamento delle fermate degli autobus”, il “Piano per la messa in sicurezza delle gallerie stradali” e le “Raccomandazioni per le attività degli uffici tecnici comunali” con la relazione tecnico-metodologica del PTVE sono parte integrante del vigente Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana, rappresentando il presupposto essenziale in materia di sicurezza stradale, costruzione e tutela delle strade;

Considerato che:

- Attraverso il Regolamento Viario si è inteso avviare un processo di approfondimento, riordino e specificazione del notevole numero di norme riguardanti la manutenzione e gestione delle strade, con particolare riferimento agli articoli del Titolo II del “Nuovo Codice della Strada”;
- L’ampiezza dei contenuti e il relativo livello di approfondimento fanno sì che il Regolamento Viario non possa essere considerato un documento compiuto, bensì un elaborato via via in fase di aggiornamento e completamento, in funzione dell’esperienza e del livello di maturazione delle diverse tematiche da parte degli uffici tecnici provinciali;

Ritenuto opportuno, alla luce dei riscontri e delle richieste provenienti dagli uffici tecnici ed amministrativi del Settore delle Strade, Edilizia Scolastica e Direzionale, procedere all'aggiornamento del Regolamento Viario;

Preso atto che il dirigente del Settore Pianificazione Territoriale ha rilasciato il parere di compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) nel merito dell’aggiornamento al Regolamento Viario;

Visti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

- Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 29 novembre 2017 del Dirigente dell'Area Tecnica e dell'Ambiente Giovan Maria Mazzoli;
- Il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in data 29 novembre 2017 del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario Simona Zambelli;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità in data 30 novembre 2017 del Segretario Generale;

Con voti favorevoli e unanimi;

d e l i b e r a

1. Di approvare le modifiche del vigente Regolamento Viario, riguardanti in particolare i seguenti articoli:

- Articolo 17, comma 7;
- Articolo 18;Articolo 19;
- Articolo 64, comma 12;
- Articolo 64, comma 23;
- Articolo 65, comma 3;
- Articolo 67, comma 7;
- Articolo 68, comma 1 ;
- Articolo 86 comma 11;
- Titolo 12;
- Articolo 96 ;
- Articolo 97 ;
- Articolo 98;
- Articolo 99;

come risultanti dal testo dell'Allegato, parte integrante del presente provvedimento.

2. Di abrogare i seguenti articoli o commi del vigente Regolamento Viario:

- Articolo 63
- Articolo 65, comma 5;
- Articolo 65, comma 13;
- Articolo 65, comma 14.

3. Di dare atto, altresì, che per ciò che concerne le parti del Regolamento Viario non modificate secondo quanto indicato nei precedenti punti 1, 2 resta in vigore il testo approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43 del 27 settembre 2010, con le successive modifiche approvate con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 19/2011, n. 552012, n. 48/2013, n. 47/2015 e n. 41/2016.

4. Di demandare al dirigente del Settore delle Strade tutti gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

IL PRESIDENTE
PIER LUIGI MOTTINELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
GIUSEPPINA FIORENTINO



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Proposta di Deliberazione Consiglio Provinciale

**SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 525/2017**

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO
VIARIO.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere

Favorevole

Contrario

Brescia, li 29-11-2017

Il Dirigente
GIOVAN MARIA MAZZOLI



Proposta di Deliberazione Consiglio Provinciale

SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 525/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO VIARIO.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

(Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente)

Si esprime parere

Favorevole

Contrario

Brescia, li 29-11-2017

Il Dirigente
SIMONA ZAMBELLI



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Proposta di Deliberazione Consiglio Provinciale

SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 525/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO VIARIO.

PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE
ai sensi del vigente Statuto della Provincia di Brescia

Si esprime parere

Favorevole

Contrario

Brescia, li 30-11-2017

Il Segretario Generale
GIUSEPPINA FIORENTINO



Deliberazione Consiglio Provinciale n° 45/2017

SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO VIARIO.

Provvedimento pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia di Brescia e consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 29-12-2017 per giorni quindici consecutivi.

Brescia, li 29-12-2017

Il Funzionario
EMANUELA ROMEO

ALLEGATO

Articolo 17 comma 7

L'area di intersezione così come definita dall'art. 3 comma 1 punto 1 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, trova i suoi limiti nei punti in cui la sezione della carreggiata corrente (insieme delle corsie di marcia) varia la sua dimensione trasversale (tangenti delle curve di accordo, fine delle corsie di accelerazione, inizio delle corsie di decelerazione – vedi figure).

Questo principio si applica a tutte le tipologie di intersezione, incluse le circolazioni rotatorie, tenendo conto che per queste ultime, ai soli fini della posa dei mezzi pubblicitari, l'area di intersezione è quella indicata nella figura di seguito riportata.

[didascalie ed immagini non modificate rispetto alla versione vigente]

Articolo 18

1 - Le aree di servizio sulle strade provinciali extraurbane principali (tipo B) dovranno essere provviste di accessi ed uscite con corsie **di canalizzazione** dimensionate come da allegato schema grafico.

2 - La larghezza delle suddette corsie **di canalizzazione** deve essere di 3,50 m, oltre che banchina sulla destra; la lunghezza del raccordo tra le corsie e la strada deve essere non inferiore a 30 m.

3 - Le lunghezze delle corsie **di canalizzazione** sono in funzione della pendenza longitudinale della strada principale: per la loro determinazione si utilizzano i diagrammi riportati nelle tavole, individuando, per il tipo di strada, la lunghezza corrispondente alla pendenza.

4 - Le dimensioni per il tracciamento dei raccordi circolari, da realizzare mediante tricentriche, sono indicate nella tavola allegata "Schema 1- Schema degli innesti su strade provinciali primarie e principali extraurbane per distributori di carburante", dove sono rappresentate anche le indicazioni sulla segnaletica orizzontale e verticale da adottare.

5 - La distanza minima di 1000 m tra gli accessi delle aree di servizio e le intersezioni è da misurarsi tra i due successivi limiti dell'area di intersezione e del distributore (con riferimento alle figure).

Articolo 19

1 - **Le aree di servizio su strade provinciali extraurbane secondarie (tipo C) dovranno essere provviste di accessi ed uscite con corsie di canalizzazione** dimensionate come da tavola allegata "Schema 2 - Schema degli innesti su strade provinciali secondarie extraurbane per distributori di carburante".

2 - La larghezza di tali corsie deve essere di 3,50 m, oltre che banchine sulla destra; la lunghezza del raccordo tra le corsie e la strada deve essere non inferiore a 20 m.

3 - Le lunghezze delle suddette corsie **di canalizzazione** sono in funzione della pendenza longitudinale della strada secondaria: per la loro determinazione si utilizzano i diagrammi riportati nella tavola allegata, individuando, la lunghezza corrispondente alla pendenza.

4 - Le dimensioni per il tracciamento dei raccordi circolari da realizzare mediante tricentriche sono indicate nella tavola allegata, dove sono rappresentate anche le indicazioni sulla segnaletica orizzontale e verticale da adottare.

5 - La distanza minima di 300 m tra gli accessi delle aree di servizio e le intersezioni è da misurarsi tra due successivi limiti dell'intersezione e del distributore (con riferimento alle figure). Tale distanza può essere derogata fino ad un minimo di 100 m in presenza delle condizioni indicate nel precedente art. 15, previo parere favorevole della Provincia di Brescia, nel caso sia comunque garantita una completa visibilità reciproca tra accesso e intersezione.

Articolo 64 comma 12

12. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio. Tale insegna di esercizio (bandiera o "totem") può essere posta opzionalmente:

a) ad una distanza dal limite della carreggiata inferiore ai 3 m se la superficie massima è di mq 4,00 (quattro metri quadrati);

b) ad una distanza dal limite della carreggiata superiore ai 3 m se la superficie massima è di mq 6,00 (sei metri quadrati), alla condizione che l'insegna non sia collocata lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi;

c) se protetta da guard-rail ad una distanza compatibile con il relativo spazio di deflessione e se la superficie massima è di mq 6,00, l'insegna può essere collocata in corrispondenza delle corsie di canalizzazione in ingresso ed uscita dalla stazione o in corrispondenza degli accessi.

Nel caso di cui alla lettera b), dal computo della superficie dell'insegna di esercizio sono escluse le superficie attinenti ai servizi prestati presso la stazione.

Articolo 64 comma 23

I criteri di ubicazione dei mezzi pubblicitari indicati nel presente Regolamento non sono condizionati dalla presenza o meno dei dispositivi di protezione (barriere guard-rail, ecc.), se non nei casi espressamente precisati nel presente Regolamento.

Articolo 65 comma 3

Oltre alla documentazione amministrativa richiesta dovranno essere allegati in duplice copia:

- cartografia in scala 1:10.000 con indicazione del punto di installazione proposto e della relativa progressiva chilometrica;
- schizzo planimetrico in scala 1: 1.000 in cui è riportata la posizione dell'impianto e della segnaletica stradale esistente 500 m prima e dopo la posizione del proposto mezzo pubblicitario;
- sezione trasversale in scala 1:50 con indicata la progressiva chilometrica, dimensioni della sede stradale (corsie, banchine, arginelli erbosi, cunette, muri di sostegno/controripa/sottoscarpa, scarpate, ripe, fossi di guardia, manufatti), il lato della strada, i confini di proprietà e l'indicazione della posizione del cartello o mezzo pubblicitario;
- bozzetto a colori del messaggio da esporre con relative dimensioni;
- documentazione fotografica **aggiornata** del tratto di strada e la località oggetto di richiesta (almeno due fotografie, una per senso di marcia) **così come allo stato di fatto, comprensive di pertinenze e contesto di inserimento a lato strada;**
- limitatamente al caso dei mezzi pubblicitari permanenti, eventuali altri bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi che, comunque, non può essere inferiore a 3 mesi;
- i bozzetti di tutti i messaggi previsti, per l'esposizione dei messaggi variabili;
- la data di inizio e di fine del periodo di esposizione nella posizione oggetto della richiesta del mezzo pubblicitario temporaneo (locandine, striscioni, cavalletti, autopubblicitarie, ecc.);
- autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale si attesti che:
 - a) il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento (non inferiore a 140 kg/mq), in modo da garantirne la stabilità; **per le successive domande di rilascio di autorizzazione è sufficiente il rinvio alla stessa autodichiarazione rilasciata in fase di prima autorizzazione;**
 - b) l'intervento non ricade su bene o zona soggetta a vincolo culturale o ambientale ai sensi del D.Lgs 22/1/2004 n. 42.

Per gli impianti luminosi deve essere allegata la dichiarazione di conformità ai sensi della L. n. 46/90.

Articolo 67 comma 7

I mezzi pubblicitari possono essere collocati solo ove non comportino pericolo per la circolazione. È comunque vietata la collocazione di mezzi pubblicitari, ad esclusione delle insegne di esercizio, in vista dalle seguenti tratte stradali, in ragione della loro elevata pericolosità, come accertata dal rilievo dell'incidentalità:

- **SPBS11 da km 260+880 a km 266+835;**
- SPBS11V1 tratta a doppia carreggiata;
- **SPBS11V2;**
- SPBS510 tratta a doppia carreggiata;
- SP19 tratta a doppia carreggiata;
- SPBS510quater.

In attuazione alla Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 18/3/2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10/11/2005, è inoltre vietata la posa di cartelli pubblicitari lungo il tracciato della SPIXV2 in variante all'abitato di Pontegatello.

Articolo 68 comma 1

Ai sensi dell'art. 153 comma 2 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", lungo le strade provinciali, per i tratti di competenza, site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nell'art. 134 del citato decreto è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione della Provincia, previo parere favorevole della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggette a tutela.

Articolo 86 comma 11

I segnali stradali introdotti dalla LR n. 3 del 1992 non possono essere posizionati lungo la viabilità provinciale. Nel caso di posizionamento lungo la viabilità comunale o vicinale e in vista dalla strada provinciale, sono soggetti al nulla osta provinciale. Non sono in ogni caso ammessi in vista dalle circolazioni rotatorie. **Sono collocabili nel numero massimo di due (uno per senso di marcia) in corrispondenza dell'ultima intersezione utile per raggiungere la singola struttura.** Essi sono assoggettati all'iter autorizzatorio proprio dei cartelli pubblicitari.

Titolo 12 Intersezioni

Articolo 96

Per la progettazione degli interventi di riorganizzazione delle intersezioni dalla tipologia ad "incrocio" a "circolazione rotatoria", si fa riferimento alle linee guida regionali, Allegato 2 della Deliberazione di giunta regionale del 27 settembre 20106 n. 8/3219, fatti salvi i contenuti maggiormente prescrittivi derivanti dalla normativa nazionale (incluso il decreto ministeriale del 19 aprile 2006) e la pendenza trasversale della carreggiata anulare.

Articolo 97

Per la progettazione degli interventi di adeguamento delle intersezioni a raso esistenti nella tipologia ad "incrocio" le norme di cui all'Allegato 2 della Deliberazione di giunta regionale del 27 settembre 2016 n. 8/3219 e il decreto ministeriale del 19 aprile 2006 costituiscono riferimento a cui la progettazione deve tendere. In caso di inottemperanza delle indicazioni delle succitate norme, è necessaria una relazione del progettista che espliciti i fattori migliorativi della sicurezza stradale previsti dal progetto rispetto alle condizioni di sicurezza allo stato di fatto.

Articolo 98

In corrispondenza di intersezioni esistenti geometricamente non conformi alla vigente normativa, la gestione della direttrice principale (con diritto di precedenza) è valutata per ciascun tipo di strada secondo i criteri del Codice della strada (articolo 142), al fine di non penalizzare, in assenza di incidenti dovuti a fattori di carattere infrastrutturale, le condizioni di fluidità dell'arteria e, più in generale, il livello di servizio delle strade.

Articolo 99

Tutti gli uffici del Settore competente alla progettazione, manutenzione e gestione delle strade provinciali sono tenuti a trasferire all'ufficio Catasto strade i dati utili all'aggiornamento del sistema informativo del catasto stradale provinciale, tra cui i dati relativi ai nuovi interventi sulla viabilità, quali, ad esempio, la realizzazione di circolazioni rotatorie o di nuovi raccordi viari, secondo la scheda progetto predisposta dall'ufficio catasto strade.